

Causa C-272/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

1° aprile 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania)

Data della decisione di rinvio:

27 marzo 2019

Ricorrente:

VQ

Resistente:

Land Hessen

Oggetto del procedimento principale

Normativa in materia di protezione dei dati; accesso e consultazione del fascicolo relativo ai dati personali del ricorrente conservati presso la commissione per le petizioni dello Hessischer Landtag (parlamento del Land Assia); diniego di accesso

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Ambito di applicazione materiale del regolamento 2016/679, nozione di «autorità pubblica; servizio o altro organismo» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento 2016/679; diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 2016/679; indipendenza e imparzialità del giudice del rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1. Se il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, «RGPD»), segnatamente l'articolo 15, RGPD (diritto di accesso dell'interessato), si applichi alla commissione parlamentare di uno Stato federato di uno Stato membro competente a trattare le domande dei cittadini, nella fattispecie, la commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia, e se tale commissione debba essere trattata alla stregua di un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, RGPD.

2. Se il giudice del rinvio sia un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 267, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, [della] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articolo 47, paragrafo 2

Articolo 267 TFUE

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in prosieguo il «RGPD»), articolo 2, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 7, Articolo 15

Disposizioni nazionali citate

Grundgesetz (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), articoli 17, 92, 97

Deutsches Richtergesetz (legge tedesca sull'ordinamento giudiziario, il «DRiG»), articolo 26 («Controllo sul servizio»)

Verwaltungsgerichtsordnung (codice di procedura dei tribunali amministrativi, in prosieguo: il «VwGO»), articoli 1 («Indipendenza dei tribunali amministrativi»), 18 («Giudice in via temporanea»), 38 («Controllo sul servizio, autorità di controllo sovraordinata»), 39 («Attività amministrativa»)

Verfassung des Landes Hessen (costituzione del Land Assia, in prosieguo: l'«HV»), articolo 17 («Diritto di petizione»), e articoli 126, 127

Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (legge del Land Assia sulla protezione dei dati e la libertà d'informazione, in prosieguo: «HDSIG», articolo 30, paragrafo 1 («Trattamento dei dati personali da parte del parlamento del Land e degli organi rappresentativi dei comuni»))

Geschäftsordnung des Hessischen Landtags (regolamento interno del parlamento del Land Assia), articolo 112, paragrafo 6

Datenschutzordnung des Hessischen Landtags (normativa sulla protezione dei dati del parlamento del Land Assia) (allegato 4 del regolamento interno del parlamento del Land Assia), paragrafo 10 («Conservazione dei dati nel caso di petizioni»)

Richtlinien für den Umgang mit Verschlussachen im Bereich des Hessischen Landtags (linee guida per il trattamento delle informazioni classificate nell'ambito del parlamento del Land Assia (allegato 2 del regolamento interno del parlamento del Land Assia), articolo 13 («Tutela dei segreti privati»))

Hessisches Richtergesetz (legge sull'ordinamento giudiziario del Land Assia, in prosieguo l'«HRiG»), articolo 2 («Applicazione per analogia della normativa sul pubblico impiego»), articolo 2b («Rapporto informativo»), articolo 3 («Nomina dei giudici»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente chiede l'accesso o la consultazione del fascicolo relativo ai propri dati personali conservati presso la commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia in relazione alla petizione 1728/18, presentata dal ricorrente e già oggetto di decisione.
- 2 Il presidente del parlamento del Land Assia, resistente, respinge la richiesta di accesso.
- 3 La procedura di petizione sarebbe un compito del parlamento del Land Assia, motivo per cui tale parlamento non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del RGPD. Ciò risulterebbe dalle norme applicabili nel caso di specie, segnatamente l'articolo 30, paragrafo 1, HDSIG, che riguarda il trattamento dei dati personali da parte del parlamento del Land e degli organi rappresentativi dei comuni, e l'articolo 112 del regolamento interno del parlamento del Land Assia, che fa riferimento al regolamento interno sulla protezione dei dati del parlamento del Land Assia contenuto nell'allegato 4 di detto regolamento e alle linee guida per il trattamento delle informazioni classificate nell'ambito del parlamento del Land Assia, contenute nell'allegato 2 dello stesso.
- 4 In base a tali norme, gli atti delle petizioni e i relativi dati dovrebbero essere tenuti segreti anche ai firmatari. Il RGPD, o la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, in vigore fino al 24 maggio 2018, non conterrebbero indicazioni circa il trattamento delle questioni parlamentari.

- 5 Il 22 marzo 2013 il ricorrente ha proposto ricorso, dinanzi al Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunale amministrativo di Wiesbaden), contro il diniego di accesso. Il tentativo di ottenere l'accesso attraverso i ministeri coinvolti nella procedura di petizione e soddisfare così la richiesta del ricorrente è stato infruttuoso. Di conseguenza, il procedimento è stato ripreso il 29 luglio 2015 e il ricorrente ha continuato a perseguire il suo obiettivo di ottenere l'accesso dalla commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia.
- 6 Un diniego di accesso sarebbe ammissibile ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, HDSIG, in combinato disposto con l'articolo 10 delle linee guida per il trattamento delle informazioni classificate nell'ambito del parlamento del Land Assia, se la commissione per le petizioni non rientrasse nell'ambito di applicazione del RGPD. D'altro canto, il ricorso sarebbe accolto se le disposizioni di cui sopra non ostassero alla richiesta di accesso. È, pertanto, necessario chiarire l'ambito di applicazione del RGPD, in particolare l'ambito di applicazione materiale ai sensi dell'articolo 2. Tale è la problematica oggetto della prima questione.
- 7 Tuttavia, in ragione dell'organizzazione della giurisdizione dei tribunali amministrativi in Germania, il giudice del rinvio si pone la domanda, sollevata nell'ambito della seconda questione, se esso costituisca o meno un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla prima questione

- 8 Il ricorrente avrebbe un diritto di accesso nei confronti del parlamento del Land Assia ai sensi dell'articolo 15, RGPD, se la commissione per le petizioni di tale parlamento rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, RGPD e costituisse un'«autorità pubblica» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, RGPD.
- 9 In base all'articolo 15, RGPD, in applicazione di detto regolamento tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali conservati che li riguardano. Tale diritto sussiste nei confronti del titolare del trattamento e, quindi, nei confronti delle «autorità pubbliche» in quanto organismi incaricati del trattamento dei dati.
- 10 Nella definizione di titolare del trattamento, l'RGPD cita l'autorità pubblica o il servizio, ma non fornisce una definizione esplicita della nozione di autorità pubblica. Viene operata una distinzione solo tra autorità pubblica e autorità giudiziaria. Peraltro, il regolamento riconosce anche le «autorità amministrative indipendenti» (considerando 31) e fa uso di altre nozioni di autorità pubblica che, tuttavia, rientrano tutte nella nozione generica di «autorità pubblica»: autorità di

controllo, autorità doganali, autorità incaricate dell'applicazione della legge, autorità sanitarie, autorità di protezione dei dati, autorità di controllo in materia di protezione dei dati, autorità di regolamentazione, autorità di controllo finanziario e autorità amministrative.

- 11 Ai fini dell'interpretazione della nozione di autorità pubblica ai sensi di questo regolamento, non si può fare riferimento al diritto di uno Stato membro. La terminologia negli atti dell'Unione deve, piuttosto, essere determinata autonomamente.
- 12 L'utilizzo della nozione di autorità pubblica può essere organizzativo-istituzionale o funzionale. Facendo riferimento all'articolo 4, paragrafo 7, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 1, prima frase, HDSIG, la nozione di autorità pubblica deve essere intesa in senso funzionale, dal momento che l'articolo 30, paragrafo 1, HDSIG subordina l'applicabilità dell'HDSIG, e quindi del RGPD, al compito di volta in volta svolto dal parlamento del Land Assia (legislazione o amministrazione). In tal senso, sono autorità pubbliche tutti gli organismi pubblici che svolgono funzioni di pubblica amministrazione. Il parlamento del Land Assia è quindi un'autorità pubblica quando svolge compiti di pubblica amministrazione.
- 13 L'articolo 4, paragrafo 7, RGPD, oltre al termine autorità pubblica, utilizza anche i termini «servizio» e «altro organismo». Il servizio è caratterizzato dalla sua autonomia all'interno dell'organizzazione e per il fatto che è indipendente dal cambiamento dei titolari della carica e svolge compiti indipendenti con il proprio nome. La commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia è un organismo indipendente, ossia un'autorità pubblica nel senso del diritto organizzativo.
- 14 Il fattore decisivo è se i compiti dell'organismo rientrano nella pubblica amministrazione. Una definizione positiva dell'amministrazione non è possibile, una disposizione può essere identificata solo distinguendola dalle altre funzioni statali. L'«amministrazione» è l'attività al di fuori della legislazione e della giurisdizione. Il compito legislativo del parlamento è quello di legiferare, come chiarito espressamente nel considerando 41 del RGPD, con riferimento alla previsione di basi giuridiche.
- 15 La legislazione è, in tal senso, l'attività legislativa degli organi legislativi, che in questo caso sono il parlamento del Land Assia, ma non la commissione per le petizioni. L'attività di esame e di consulenza della commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia non è una funzione giudiziaria, né legislativa. Tuttavia, la commissione per le petizioni ha facoltà di ottenere dall'esecutivo tutte le informazioni, concernenti i fatti su cui si basa la petizione, che le sono necessarie per poter gestire quest'ultima adeguatamente.
- 16 Il diritto di petizione è disciplinato dall'articolo 16, HV (che corrisponde all'articolo 17 della legge fondamentale). Ai sensi di detto articolo, ognuno ha il diritto di presentare per iscritto petizioni o reclami al parlamento, ma anche a

qualsiasi altra autorità amministrativa del Land Assia; il firmatario ha diritto a che la propria petizione sia ricevuta, a un esame fattuale della propria richiesta e a una decisione motivata entro un periodo di tempo ragionevole. Al di là del diritto ad ottenere una decisione, l'articolo 16, HV, non garantisce, tuttavia, un diritto al conseguimento dell'obiettivo della petizione.

- 17 Il fatto che la commissione per le petizioni sia organo minore del parlamento del Land Assia, e quindi di un organo legislativo, non comporta automaticamente una corrispondente assegnazione della commissione per le petizioni all'attività legislativa e quindi al parlamento in quanto organo legislativo. L'ambito di attività della commissione per le petizioni non coincide con i compiti del parlamento del Land Assia (cfr. articolo 116 e segg., HV), che le conferisce carattere di organo legislativo, poiché, da un lato, la sua attività non ha carattere vincolante e, dall'altro, la commissione per le petizioni non ha alcun diritto di iniziativa o di organizzazione. La sua azione dipende sempre dalla petizione del cittadino e dal contenuto della richiesta. Lo stesso vale per le petizioni alle autorità pubbliche. A tale riguardo, non vi è alcuna differenza nel diritto di petizione tra le autorità pubbliche e il parlamento del Land Assia.
- 18 Poiché non esiste una definizione generale del contenuto del concetto giuridico di autorità pubblica, e quindi di amministrazione, essa deve essere determinata caso per caso. In tal senso, è necessario basarsi su un'ampia interpretazione della nozione di amministrazione e, di conseguenza, della nozione di autorità. Ciò è confermato anche dal fatto che, a differenza della direttiva 2003/4/CE (direttiva sull'informazione ambientale), l'articolo 2, paragrafo 2, RGPD, non esclude gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, considerando da 40 a 44).
- 19 L'obiettivo legislativo del RGPD è, quindi, di importanza decisiva per l'interpretazione della nozione di «autorità pubblica». Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, RGPD, il regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività del titolare del trattamento. In tal senso, per quanto riguarda la petizione di un interessato, la commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia non si differenzia in alcun modo da un'autorità «amministrativa» (autorità di protezione dei dati, autorità di controllo in materia di protezione dei dati, autorità di regolamentazione, autorità di controllo finanziario).
- 20 Il RGPD ha lo scopo di rafforzare i diritti dell'interessato e, quindi, i diritti personali e l'autodeterminazione del cittadino. Il motivo per cui il trattamento dei dati personali di un firmatario che presenta una petizione a un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 16, HV, è soggetto al regolamento generale sulla protezione dei dati, quindi con pieno diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15, RGPD, ma una petizione presentata alla commissione per le petizioni del parlamento del Land Assia non lo è, non può essere dedotto dagli aspetti sostanziali del diritto di petizione. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la commissione per le petizioni

del Landtag Assia sia un'autorità pubblica (organismo) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, RGPD. Di conseguenza, ad un accesso ai sensi dell'articolo 15, RGPD, non possono essere opposti motivi di diniego. In particolare, il giudice del rinvio non riscontra limitazioni ai sensi dell'articolo 23, RGPD. A suo avviso, il legislatore del Land non ha fondato le motivazioni dell'HDSIG su una limitazione dei diritti dell'interessato.

Sulla seconda questione

- 21 Il giudice, peraltro, può rinviare tale questione solo se costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267, TFUE. Per le caratteristiche di «giurisdizione» menzionate nella giurisprudenza della Corte di giustizia, esso fa riferimento alle sentenze del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, UE:C:2014:2088, punto 17 e del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, UE:C:2015:664, punto 17.
- 22 Esso solleva dubbi in merito alla caratteristica dell'indipendenza. Il giudice del rinvio fa riferimento all'interpretazione del requisito di indipendenza nella giurisprudenza della Corte di giustizia. In base a tale giurisprudenza il requisito dell'indipendenza presenta due aspetti.
- 23 Il primo aspetto, esterno, presuppone che l'organo eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri quanto alle liti ad essi sottoposte (sentenza del 16 febbraio 2017, Ramón Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 37).
- 24 Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 16 febbraio 2017, Ramón Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 38).

Sul primo aspetto

- 25 Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice del rinvio solleva dubbi in merito al fatto che gli organi giurisdizionali sono gerarchicamente collegati e subordinati al Ministero della Giustizia, anche se non ricevono ordini o istruzioni da alcuna fonte.
- 26 Il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'indipendenza delle autorità di controllo nel contesto della protezione dei dati; secondo tale giurisprudenza deve essere evitata qualsivoglia influenza esterna,

compresa l'influenza diretta o indiretta (federale o dei Land) (cfr. sentenza del 9 marzo 2010, Commissione/Germania, C-518/07, EU:C:2010:125, punto 19, nonché punti 28, 30, 34, 36). Secondo il giudice del rinvio, questo dovrebbe valere anche per gli organi giurisdizionali. Anche questi ultimi non dovrebbero essere soggetti ad alcuna influenza, né ricevere istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni. Questo vale non solo per la giurisprudenza in sé (adozione della decisione), ma anche per il percorso decisionale, vale a dire l'organizzazione degli organi giurisdizionali, l'iter del procedimento e la tecnologia utilizzata, ecc.

- 27 Non è così nella fattispecie: l'organizzazione esterna ed interna è stabilita dal Ministero con il regolamento interno per gli organi giurisdizionali e le procure e con altri atti giuridici. In collaborazione con un fornitore centrale di servizi, l'Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (centrale del Land Assia per il trattamento dei dati, in prosieguo l'«HZD»), il Ministero definisce i canali di comunicazione (telefono, fax, Internet e altro) e le attrezzature informatiche con il cosiddetto "HessenPC", progettato per l'amministrazione. Secondo il giudice del rinvio questo significa che, in definitiva, l'amministrazione è in grado di accedere a tutti i dati degli organi giurisdizionali, anche se non lo fa nella pratica. Ciò non conferisce agli organi giurisdizionali l'indipendenza di cui necessitano per svolgere le loro funzioni senza interferenze esterne.
- 28 Non si può escludere che gli organi giurisdizionali che, ad eccezione dei «giudici indipendenti», fanno parte dell'amministrazione generale, e pertanto sono subordinati al governo del rispettivo Land, non siano in grado di agire in modo obiettivo quando interpretano e applicano le norme nazionali ed europee. Ciò risulta evidente già dal fatto che, in contrasto con il RGPD, gli organi giurisdizionali non dispongono di un controllo indipendente della protezione dei dati, dal momento che la parte essenziale del trattamento dei dati è definita dal Ministero, segnatamente dall'ufficio informatico della magistratura del Land Assia (unità informatica di grado intermedio nel settore di competenza del Ministero della Giustizia), o dall'HZD, senza che un organo giurisdizionale abbia un'influenza efficace sullo stesso (cfr. considerando 20, RGPD). Questo perché l'attività giudiziaria non è esercitata solo attraverso la pronuncia della sentenza, ma si riferisce anche all'intero iter di un procedimento giudiziario, dalla presentazione di un ricorso o di una richiesta, alla sua conclusione attraverso la notifica della sentenza o dell'ordinanza.
- 29 La mera possibilità di un'influenza politica sugli organi giurisdizionali (attraverso la destinazione di attrezzature, personale, ecc. da parte del Ministero della Giustizia) può già comportare il rischio di influenzare le loro decisioni. Ad esempio, una statistica sul carico sopportato, effettuata da un Ministero potrebbe generare «pressione di concludere». Secondo il giudice del rinvio, tali statistiche sul carico effettivo sopportato dal sistema giudiziario sono di scarsa utilità, dal momento che i tempi medi per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari sono stabiliti dal Ministero stesso e alcune procedure, anch'esse da esaminare, non rientrano nelle statistiche.

Sul secondo aspetto

- 30 Per quanto riguarda il secondo aspetto, va osservato che la situazione costituzionale nazionale garantisce l'indipendenza giurisdizionale funzionale, ma non l'indipendenza istituzionale dei giudici. Ciò trova espressione nel fatto che i giudici, e quindi anche il giudice dell'organo di rinvio, sono nominati e promossi dal Ministro della Giustizia del Land Assia (articolo 3, HRiG), la loro valutazione è disciplinata dal Ministero della Giustizia del Land Assia (articolo 2b, HRiG) e, inoltre, le disposizioni della normativa sul pubblico impiego si applicano ai giudici.
- 31 Ai sensi dell'articolo 18, VwGO («Giudice in via temporanea»), al fine di coprire un fabbisogno di personale che sia solo temporaneo, un funzionario di ruolo può essere nominato giudice in via temporanea per un periodo di almeno due anni, ma al massimo per la durata del suo mandato principale. Il funzionario in questione ritorna quindi all'amministrazione. L'obiettivo è quello di coprire, in situazioni eccezionali, un aumento temporaneo del fabbisogno di personale dei tribunali amministrativi in primo grado e deve essere conforme alla legge fondamentale. Il giudice in via temporanea può anche provenire da un'autorità pubblica che viene regolarmente rappresentata in tribunale dalla parte del convenuto.
- 32 Per quanto riguarda l'indipendenza, tuttavia, occorre tenere conto anche del modo di designazione dei membri di un organo giurisdizionale (cfr. in tal senso, in particolare, Corte EDU, 18 luglio 2013, Maktouf e Damjanović / Bosnia-Erzegovina, ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000231208). Nel caso dei giudici in via temporanea, questo dovrebbe apparire discutibile.
- 33 Si pone quindi la questione se i giudici nominati e promossi dal Ministro della Giustizia, che decide anche in merito al trattamento dei loro dati personali per quanto riguarda la pubblicazione dei loro dati di contatto (anche se solo all'interno del Land Assia), godano di piena indipendenza e possano decidere senza subire influenze, almeno nelle procedure in cui è coinvolto il Ministero della Giustizia del Land Assia, anche solo perché hanno presentato candidatura per un posto di grado superiore e la nomina è decisa, in ultima analisi, dal Ministero della giustizia. Secondo il giudice del rinvio, in questo caso non può essere applicabile che quanto deciso nel contesto della direttiva 95/46/CE per quanto riguarda le autorità di controllo in materia di protezione dei dati - piuttosto, i criteri stabiliti nella decisione per un'autorità pubblica devono applicarsi a maggior ragione alla giurisdizione e, quindi, ai giudici (cfr. in tal senso le conclusioni dell'avvocato generale Bobek, C-530/16, EU:C:2018:29, paragrafi 32 e segg.).
- 34 Gli organi giurisdizionali sono indipendenti funzionalmente solo nella misura in cui i loro giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge (articolo 126 HV). Inoltre, i giudici, e a maggior ragione l'organo giurisdizionale, sono soggetti all'influenza esterna. Il Ministero della Giustizia decide il numero di giudici e di posti in organico di ogni organo giurisdizionale, nonché in merito al personale non

giudiziario dei tribunali. Decide altresì in merito alle attrezzature di un tribunale, compresi i programmi informatici e applicativi.

- 35 L'indipendenza funzionale dei giudici, tuttavia, non è sufficiente da sola a proteggere un tribunale da qualsiasi influenza esterna. Questo perché l'indipendenza dovrebbe mirare ad escludere non soltanto l'influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche un'influenza esterna, diretta o indiretta, che potrebbe orientare le loro decisioni e le decisioni del tribunale (cfr., in tal senso, sentenza della Corte del 16 ottobre 2012, Commissione / Austria, C-614/10, EU:C:2012:631, punti da 41 a 43).

DOCUMENTO DI LAVORO